







"Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"

CUP J59J16000760006

Seminario

Le attività commerciali: dalla modulistica standardizzata nazionale ai processi di semplificazione normativa regionale

L.R. 24/2015: I regolamenti attuativi

a cura di Teresa Lisi

Bari, 12 luglio 2018
Sala Conferenze, Padiglione 152 della Regione Puglia, Fiera del Levante, Lungomare Starita n. 4



Articolo 3 del Codice

- a) i requisiti e le procedure per l'insediamento di medie e grandi strutture di vendita;
- b) gli obiettivi di presenza e di sviluppo per le grandi strutture di vendita;
- c) le modalità di verifica dell'influenza sovracomunale delle strutture
- d) le modalità di organizzazione, la durata e le materie delle attività di qualificazione e di aggiornamento professionale necessarie per l'esercizio dell'attività;

articolazione dell'intervento regionale

- e) tipologia e modalità di effettuazione delle vendite straordinarie;
- f) le modalità per l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio regionale;
- g) le modalità di autorizzazione e finanziamento dei centri di assistenza tecnica (CAT);
- h) i documenti regionali di indirizzo e programmazione
- i) i requisiti e le procedure per l'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti sulla rete stradale ordinaria e autostradale;
- j) i criteri e le procedure per la concessione dei posteggi su aree pubbliche;
- k) le modalità e procedure per la realizzazione dei distretti urbani del commercio.

I regolamenti già approvati o già adottati in Giunta Regionale

Vendite straordinarie

r.r. 10/2016

r.r. 14/2017

Aree pubbliche r.r. 4/2017

Indirizzi e procedure

DGR 1195/2018



Regolamenti in fase avanzata di elaborazione

- i requisiti e le procedure per l'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti sulla rete stradale ordinaria e autostradale
- gli obiettivi di presenza e di sviluppo per le grandi strutture di vendita

Regolamenti vigenti ai sensi dell'articolo 64, comma 1 l.r. 24/2015

- r.r. 7/2009: fino alla definizione della DGR 1195/2018
- 27/2011: grandi strutture
- 11/2011: formazione
- 10/2004: Osservatorio
- 12/2010: C.A.T.
- 15/2011: Distretti Urbani del Commercio
- 19/2005 e 2/2006: carburanti

Art. 64
Disposizioni transitorie e finali
1. In attesa dell'approvazione dei provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, rimangono in vigore i regolamenti vigenti in quanto applicabili

Regolamento regionale 18 ottobre 2016, n. 10 Regolamento regionale 29 maggio 2017, n. 14



le novità

- non sono più vietate a dicembre e durante i saldi se l'esercizio commerciale deve cessare l'attività
- deve essere inviata comunicazione al SUAP almeno dieci giorni prima
- ➤ alla comunicazione deve essere allegata documentazione attestante la ragione della liquidazione: SCIA di cessazione, contratto di cessione, SCIA di trasferimento, titolo edilizio o DSAN per lavori
- non possono durare più di sei settimane



le vendite di liquidazione

≥il r.r. 14/2017 ha confermato la durata e il periodo:

"Le vendite di fine stagione o saldi devono essere presentate al pubblico come tali ed effettuate, per il periodo invernale, dal primo giorno feriale antecedente l'Epifania fino al 28 febbraio e, per il periodo estivo, dal primo sabato di luglio fino al 15 settembre. Se il primo giorno feriale antecedente l'Epifania coincide con il lunedì, l'inizio dei saldi invernali è anticipato al sabato."

i saldi

L'operatore che intende effettuare una vendita in forma di negozio temporaneo deve presentare al SUAP la relativa SCIA.

La SCIA deve contenere:

- la data di inizio e la durata della vendita, per un periodo non inferiore a trenta giorni e non superiore a sessanta giorni;
- i prodotti oggetto della vendita e le percentuali di sconto praticate per ciascuna di essi.

Alla conclusione del periodo temporaneo l'esercizio deve essere immediatamente chiuso.

negozi temporanei



Si intende vendita in outlet la vendita al dettaglio, da parte di produttori titolari del marchio o di imprese commerciali, di prodotti che siano stati realizzati almeno dodici mesi prima dell'inizio della vendita o che presentino difetti di produzione. Tali condizioni devono essere dimostrabili da idonea documentazione.

La vendita outlet non è assoggettata a comunicazioni e può essere effettuata in qualsiasi periodo dell'anno.

Il cartellino aggiuntivo della merce che viene venduta in outlet deve indicare:

- a) la data di produzione che non può essere inferiore a dodici mesi;
- b) l'indicazione se trattasi di merce difettata;
- c) l'indicazione del prezzo all'origine e il prezzo finale scontato.

Le merci in vendita outlet non possono essere oggetto di altre tipologie di vendite straordinarie.



- 1. Fino alla approvazione della modulistica prevista dall'articolo 3, comma 5, della legge viene utilizzata quella resa disponibile sul sito www.impresainungiorno.gov.it. e le comunicazioni previste dal presente regolamento vengono redatte sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000.
- 2. Qualora la denominazione dell'attività di vendita contenga le parole "negozio temporaneo", o similari, o outlet, nell'esercizio deve essere esercitata esclusivamente tale vendita nelle modalità previste agli articoli 6 e 7.
- 3. La disposizione del comma 2 si applica a partire dal 1° gennaio 2017.

le disposizioni finali e transitorie

Regolamento regionale 28 febbraio 2017, n. 4
Criteri e procedure per la concessione dei posteggi su aree pubbliche

il regolamento sarà aggiornato o modificato in applicazione dell'articolo 64, comma 9 ter della legge



- 1. durata delle concessioni dei posteggi (art.2, c. 7)
- 2. procedure analoghe per posteggi nei mercati, fiere e posteggi isolati
- 3. indirizzi per la programmazione (art. 3)
- 4. criteri in caso di parità di punteggio (art. 4, c. 9)
- 5. spostamento soppressione, trasferimento di mercati e fiere (art. 5)
- 6. spunta
- 7. miglioria
- 8. DURC

le disposizioni più rilevanti


DGR n. 1195 del 05/07/2018 approvazione schema di regolamento

requisiti e procedure per l'insediamento di medie e grandi strutture di vendita e strumenti di programmazione

- te deroghe per gli standard pertinenziali (art. 3)
- *accessibilità delle medie e grandi strutture (art. 5)
- *il documento strategico del commercio
- **❖la valutazione delle domande (art. 11)**
- parere paesaggistico
- te proroghe delle grandi strutture di vendita
- semplificazioni in materia di grandi strutture di vendita

le disposizioni più rilevanti





I nostri riferimenti

Telefono 080 540 6936 - 080 540 5918 - Fax 080 540 9135 E - mail

<u>servizio.attivitaeconomiche@regione.puglia.it</u> <u>servizio.attivitaeconomiche@pec.rupar.puglia.it</u>

Sito istituzionale

http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/attivitaeconomiche

GRAZIE PER L'ATTENZIONE